



Prefettura di Vibo Valentia

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Vibo Valentia (data del protocollo)

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni della Provincia

Al Presidente del Tribunale
di Vibo Valentia

e, per conoscenza:

Al Signor Questore di Vibo Valentia

Al Signor Comandante Provinciale
Carabinieri Vibo Valentia

Al Signor Comandante Provinciale Guardia
di Finanza Vibo Valentia

Ai Segretari provinciali dei partiti e gruppi
politici

LORO SEDI

Ai Direttori degli organi di informazione e
delle emittenti radiotelevisive locali

LORO SEDI

OGGETTO: *Elezioni del Presidente della Giunta regionale del consiglio regionale della Calabria di domenica 26 gennaio 2020. – Propaganda elettorale e Comunicazione politica.*

In vista della consultazione elettorale indicata in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.



Prefettura di Vibo Valentia

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Sommario

- 1) *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale;*
- 2) *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda;*
- 3) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;*
- 4) *Uso di locali comunali;*
- 5) *Agevolazioni fiscali;*
- 6) *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni;*
- 7) *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;*
- 8) *Inizio del divieto di propaganda.*

1. Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212)

L'articolo 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alle legge n. 212/1956, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Cio premesso, codeste giunte comunali o i Commissari straordinari, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, **da martedì 24 dicembre a giovedì 26 dicembre 2019** dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.



Prefettura di Vibo Valentia

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

In particolare, le giunte comunali o i Commissari straordinari, dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature

Si precisa che dovranno essere assegnati due distinti spazi: uno alle liste circoscrizionali ed uno alle liste regionali (contenenti come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale).

Affinché codesti Comuni siano posti in grado di assegnare prontamente gli spazi, questa Prefettura, appena in grado, comunicherà a tutti i Comuni le decisioni degli organi preposti all'esame delle candidature (Ufficio Centrale Circoscrizionale e Ufficio Centrale Regionale).

2. *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)*

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì, 27 dicembre 2019, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3. *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (articolo 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)*

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 27 dicembre 2019, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 130/1975.



Prefettura di Vibo Valentia

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'articolo 59, comma 4, del DPR n. 495/1992 (come sostituito dall'articolo 49 del DPR n. 610/1996), tale forma di propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

5. *Uso di locali comunali (articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

5. Agevolazioni fiscali (articoli 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si rammenta che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

6. *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n. 28)*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.



Prefettura di Vibo Valentia

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

In particolare si segnala che nella G.U. n. 289 del 10 dicembre 2019 sono stati pubblicati il provvedimento del 26 novembre 2019 della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e la delibera del 27 novembre 2019 dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne elettorali per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Emilia – Romagna e Calabria.

7. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi **a partire da sabato 11 gennaio 2020** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 28/2000 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 26 gennaio 2020), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.



Prefettura di Vibo Valentia

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

8. Inizio del divieto di propaganda (articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da **sabato 25 gennaio 2020 e fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

* * * *

Si resta in attesa di ricevere le delibere relative al punto 1) non appena i Sindaci, le Commissioni Straordinarie e i Commissari Straordinari avranno adempiuto ai suindicati obblighi di legge.

* * * *

Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare è pubblicata nella sezione elettorale alla voce "Circolari Elettorali 2019" del sito internet della Prefettura all'indirizzo <http://www.prefettura.it/vibovalentia/>.

*Il funzionario amministrativo
Dott. Salvatore L. Lafaci*

Il Prefetto
(Zito)